



COMUNE DI BERTINORO
SETTORE URBANISTICA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 21.07.2005

MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 21.02.2011

FEBBRAIO 2011

TITOLO I	3
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	3
ART. 1.....	3
Principi.....	3
ART. 2.....	3
Oggetto del regolamento.....	3
ART. 3.....	3
Vigilanza.....	3
TITOLO II.....	4
CAPITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	4
ART. 4.....	4
Alberature salvaguardate.....	4
ART. 5.....	4
Norma di esclusione.....	4
ART. 6.....	4
Interventi sulle aree private.....	4
ART.7.....	5
Abbattimento di alberature.....	5
ART. 8.....	6
Potature.....	6
ART. 9.....	6
Danneggiamenti.....	6
ART. 10.....	6
Difesa delle piante in aree di cantiere.....	6
ART. 11.....	7
Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....	
ART. 12.....	7
Difesa fitosanitaria.....	7
CAPITOLO II.....	8
ALBERI DI PREGIO.....	8
ART. 13.....	8
Individuazione degli alberi di pregio.....	8
ART. 14.....	8
Obblighi per i proprietari.....	8
ART. 15.....	9
Siepi e siepi alberate.....	9
TITOLO III.....	9
DISPOSIZIONE PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.....	9
ART. 16.....	9
Comportamenti vietati e prescritti.....	9

TITOLO IV.....	10
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE.....	10
ART. 17.....	10
Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.....	10
ART. 18.....	10
Richiami al codice civile ed al codice della strada.....	10
ART. 19.....	11
Ordinanza di esecuzione del regolamento.....	11
ART. 20.....	11
Sanzioni.....	11
ART. 21.....	12
Norme finanziarie.....	12
ART. 22.....	12
Norme regolamentari in contrasto.....	12
ART. 23.....	12
Riferimenti legislativi.....	12
ART. 24.....	12
Norma transitoria.....	12
ART. 25.....	12
Efficacia.....	13
ALLEGATO A	15
ALLEGATO B	16
ALLEGATO C.....	19
ALLEGATO D	23

Titolo I

Disposizioni introduttive

Art. 1

Principi

1. La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, valore tutelato dall'art. 9 della costituzione della Repubblica, riveste un ruolo di vitale importanza per l' ambiente e l' igiene, in quanto esplica funzioni di: depurazione delle acque e dell' aria, costituzione e miglioramento dei suoli, assorbimento dell' anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio.
2. La città ne conosce il rilievo, negli aspetti culturali e ricreativi e con il presente regolamento intende salvaguardare, promuovere e migliorare le aree a verde pubblico e privato.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Il regolamento detta disposizioni per la difesa delle alberature dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale (aree boschive, siepi, macchie) e delle aree agricole non direttamente interessate dalle coltivazioni.
2. Il Comune promuove la massima sperimentazione ed applicazione dei principi di sussidiarietà nella cura e gestione del verde pubblico attraverso concrete esperienze di collaborazione con imprese no-profit, le associazioni di volontariato ed i cittadini singoli od associati, nonché attraverso la realizzazione di opere e progetto comuni, in particolare in direzione delle scuole, volti a diffondere una cultura condivisa dell' ambiente e del verde.

Art. 3

Vigilanza

1. La Polizia Municipale è preposta al controllo delle disposizioni del presente regolamento, secondo quanto stabilito dalla legge N. 689 del 24/11/1981 in materia di accertamento di violazioni.
2. Fermo restando i compiti istituzionali della Polizia Municipale e Provinciale, le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V), svolgono compiti di:
 - accertamento e verbalizzazione tramite contestazione immediata o notificazione dei comportamenti in contrasto con il presente regolamento;
 - trasmissione dei verbali, in copia, alla Polizia Municipale ai soli fini del controllo sull'avvenuto pagamento della sanzione;
 - trasmissione dei verbali, in originale, con la prova dell'avvenuta notifica, al Servizio di Polizia Amministrativa del Comune di Bertinoro per la gestione dell'eventuale contenzioso ed iscrizione a ruolo.

TITOLO II

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Art. 4

Alberature salvaguardate

1. Sono oggetto di salvaguardia ai sensi e per effetti del presente regolamento:
 - a) Le alberature aventi circonferenza del tronco, rilevata a m. 1.30 dal suolo, superiore a cm 30, nonché le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta tale requisito;
 - b) Gli alberi piantati in sostituzione di altri, a seguito di apposita autorizzazione comunale, anche se non presentano il requisito di cui alla precedente lettera a);
 - c) gli esemplari arborei e le piante di interesse scientifico e monumentale che la Giunta Comunale con apposito provvedimento motivato, abbia stabilito di assoggettare ad un regime di particolare tutela (alberi di pregio vedi art. 13)
2. L'assoggettazione a regime particolare di tutela di esemplari arborei, ai sensi del comma 1, lettera c), deve essere accompagnato da misure idonee al mantenimento del buono stato vegetativo degli stessi, nonché da misure di sostegno, anche finanziarie, per i soggetti cui viene affidata la tutela delle piante protette.

Art. 5

Norma di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, fatta eccezione per quelli di particolare pregio storico e paesaggistico, sui pioppi di coltivazione, sui noci da taglio, sulle robinie pseudoacacia, sugli ailanti e sulle siepi frangivento costituite da conifere e analoghe realizzazioni, estranee al paesaggio tradizionale.
2. Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.
3. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

Art. 6

Interventi sulle aree private

1. I proprietari, o gli utilizzatori di aree verdi o di aree con presenza di alberature, sono tenuti a provvedere periodicamente alla manutenzione della vegetazione che riduce la fruizione o la visibilità delle aree e delle strutture pubbliche o che può risultare di pregiudizio all'incolumità pubblica.
2. I proprietari di aree incolte, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e asportazione dei rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, ecc.).
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui ai commi precedenti, si applicano quanto previsto all'art. 19 e le sanzioni di cui all'art. 20.

Art. 7

Abbattimento di alberature

1. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non consentiti.
2. L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali: accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc.
3. Salvo quanto prescritto per le alberature di pregio agli artt. 13 e 14, chi intende procedere all'abbattimento di alberature, così come individuate all'art. 4, deve inoltrare al Comune un richiesta in carta bollata compilata su moduli predisposti dal Comune, nella quale vengano descritte le caratteristiche della pianta stessa e le motivazioni di tale intenzione. Prima di procedere all'abbattimento l'interessato dovrà attendere il riscontro alla richiesta che l'Amministrazione Comunale provvederà a fornire entro 30 giorni dal ricevimento, con eventuali prescrizioni a cui attenersi.
Qualora le richieste dell'abbattimento appaiano dubbie il tecnico comunale può richiedere all'interessato una perizia da parte di un tecnico abilitato: tale richiesta interrompe il termine suddetto di 30 giorni.
Qualora non sussistano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro sarà ovviamente negativo, con la descrizione dell'esplicita motivazione.
Nel caso di controversie tra cittadini privati aventi ad oggetto l'abbattimento di piante decise dall'organo giudiziario competente, gli interessati sono esentati dalla specifica autorizzazione comunale per l'esecuzione del provvedimento (sentenza, ordinanza ecc.) di abbattimento emesso.
In caso di grave e imminente situazione di pericolo per l'incolumità pubblica, risultante da apposito verbale dei Vigili del Fuoco (o altro organo competente), il proprietario, o altra persona avente titolo, può procedere all'abbattimento anche in assenza di autorizzazione. Deve comunque essere data immediata comunicazione dell'abbattimento al Comune di Bertinoro.
4. Qualora prescritto dall'Amministrazione Comunale, al fine di compensare l'avvenuto impoverimento del patrimonio vegetale, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti, secondo quanto prescritto dal Comune all'atto del riscontro della richiesta di abbattimento, da altrettanti esemplari di circonferenza, misurata ad 1 m. di altezza, pari almeno a 16 cm.
Qualora gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti, non sussiste l'obbligo della ripiantagione.
5. In caso di nidificazione in atto, salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (da metà marzo a tutto settembre). Sarà comunque cura di chi deve effettuare l'abbattimento verificare e segnalare tale presenza agli enti e/o organi preposti alla tutela dell'avifauna.
6. La richiesta di abbattimento deve essere indirizzata al Sindaco e deve essere corredata di documentazione fotografica e planimetrica; deve inoltre attestare il rispetto di tutte le prescrizioni e i principi di cui al presente regolamento. In particolare deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento.
7. L'abbattimento di alberature in violazione delle norme contenute nei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20.

Art. 8

Potature

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

2. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la gemma apicale dell'albero e quelli praticati sulle branche primarie vive superiori a 30 cm di circonferenza, sono considerati agli effetti del presente regolamento, abbattimenti.
3. Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, tamerici, gelsi, salici da capitozza, arte topiaria, pubblica utilità, es. Codice della Strada) le potature devono essere effettuate sull' esemplare arboreo interessando rami vivi di circonferenza non superiore a cm. 30 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tali di ritorno".
4. L'esecuzione di interventi di potatura in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all' art. 20.

Art. 9

Danneggiamenti

1. Sono considerati danneggiamenti gli interventi descritti nell'allegato A.
2. E' fatto divieto di costruire depositi di materiali di qualsiasi tipo su aree a bosco, a parco, ad aiuole, nonché sulle aree di pertinenza delle alberature. E' fatto divieto altresì di addossare materiale di qualsiasi tipo alle piante ed alle alberature.
3. L' esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20. Fanno eccezione i danni da incidente stradale per i quali si applicano unicamente i principi e le regole che disciplinano la responsabilità civile.

Art. 10

Difesa delle piante in aree di cantiere

1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 7 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Il fusto delle piante dovrà essere salvaguardato da urti accidentali ricoprendolo con idoneo materiale antiurto fino ad un'altezza di cm. 150.
2. Nelle aree di pertinenza della alberature non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi o versamento di oli minerali, acidi basi, vernici ed altre sostanze aventi effetti consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti, né l'interramento di materiali inerti o di altra natura, né scariche idriche che rendano asfittico il suolo.
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell' area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm. 20 sul quale devono essere poste tavole di legno o metalliche o plastiche. Il presente comma, per i giardini di proprietà privata ha valore di indirizzo.
4. Al termine del lavoro nell' area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.
5. L' esecuzione di interventi in violazione delle norme contenute nei commi precedenti comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20.

Art. 11

Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di salvaguardia dei valori naturalistici paesaggistici del territorio comunale di cui all'art. 1, è stato redatto un Repertorio delle specie arboree ed arbustive che si possono utilizzare nel territorio, selezionate con criteri ecologici e paesaggistici. Tale Repertorio (all. D) è costituito da una raccolta di schede monografiche contenenti informazioni sulle principali caratteristiche ecologiche ed ornamentali delle specie selezionate ed alcune foto significative. Per facilitare la scelta delle specie utilizzabili in un determinato contesto, l'allegato D contiene anche tabelle riassuntive delle specie selezionate, raggruppate secondo i criteri riportati nelle note esplicative introduttive dell'allegato indicato. Eventuali modulistiche o guide d'uso che si rendessero necessarie possono essere approvate con Deliberazione di Giunta comunale nel rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento o a maggior chiarimento del medesimo.

2. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento ed assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale, quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico – ambientali.

L'elenco delle specie da utilizzare nel territorio comunale è allegato al presente regolamento (All. C).

3. Per la realizzazione di "aree boscate per la mitigazione ambientale" nell'allegato C vengono indicate le specie più adatte nelle diverse zone del territorio comunale e le modalità di impianto.

ALLEGATO D

REALIZZAZIONE DI "AREE BOScate PER LA MITIGAZIONE AMBIENTALE"

Art. 12

Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde e fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del Codice penale in tema di diffusione della malattia delle piante e degli animali, è fatto obbligo a chiunque sia tenuto, in quanto proprietario od utilizzatore, di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.
2. Per la loro particolare pericolosità è obbligatoria la lotta alle malattie segnalate dal Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna e nella fattispecie, allo stato attuale, alle seguenti malattie:
 - Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*) (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
 - Infanzia americana;
 - Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* Ell. et Halsted f.sp.platani Walter) (Decreto Ministeriale 17.4.1998);
 - Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) (D.M. 10.9.1999, n. 356);
 - Cocciniglia (*Matsucoccus Feytaudi*);
 - Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*);
 - Punteruolo rosso delle palme (*Rynchophorus ferrugineus*).
3. L'insorgenza della malattia denominata "Colpo di fuoco batterico" (*Erwinia amylovora*), per la sua estrema pericolosità e per consentire il rapido avvio di un'azione di prevenzione, deve essere immediatamente segnalata all'Osservatorio Fitopatologico Regionale ed al Comune di Bertinoro. Criteri per il riconoscimento dei sintomi e le indicazioni per la prevenzione sono riportati nel sito della Regione Emilia Romagna – Servizio Fitosanitario.
Al fine di contenere il diffondersi della malattia devono essere adottate le seguenti regole:

- a) controllare periodicamente le piante ed allertare gli enti competenti ad ogni minimo sospetto di insorgenza dei sintomi;
 - b) in caso di potatura di specie sensibili, è obbligatorio sterilizzare gli strumenti di lavoro, all'inizio ed al termine dell'esecuzione dell'intervento e per ogni singola pianta, con una soluzione di acqua e varechina (soluzione 1%) o sali quaternari d'ammonio, al fine di evitare di trasmettere il patogeno a piante ancora sane; il periodo migliore per tali interventi è quello autunno-invernale, prima della ripresa vegetativa.
4. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati presidi sanitari di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

Capitolo II

ALBERI DI PREGIO

Art. 13

Individuazione degli alberi di pregio

1. Il Comune di Bertinoro promuove la tutela di particolari esemplari arborei e arbustivi individuati come "alberi di pregio".
2. Resta fermo quanto previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, per gli esemplari arborei ubicati nel territorio del Comune di Bertinoro, di particolare valore scientifico e monumentale, individuati ai sensi dell'art. 6 della predetta legge e riportati nell'allegato B.
L'assoggettamento alla tutela comporta:
 - l'assoluta intangibilità degli esemplari arborei protetti, con riferimento sia agli organi epigei che all'apparato radicale;
 - l'individuazione di un'area di rispetto idonea ad assicurare la buona salute della pianta, prevista almeno in misura pari all'ampiezza della chioma;
 - la possibilità di interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria, da attuarsi comunque previo parere vincolante del competente Servizio Fitosanitario regionale;
 - sanzioni per danneggiamenti arrecati al soggetto tutelato.
3. Gli alberi di pregio sono individuati con deliberazione della Giunta Comunale (o del Consiglio Comunale). L'individuazione come albero di pregio viene notificata ai proprietari, i quali possono presentare osservazione nel termine di 30 giorni dalla data della notifica. Nei successivi 30 giorni la Giunta Comunale assume le determinazioni definitive.
Gli alberi di pregio sono soggetti alla particolare tutela dettata dalle norme vigenti.

Art. 14

Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 10 giorni dalla rivelazione della causa di danno o in caso di grave pericolo

per la vita delle piante, il Comune può effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

2. Sono soggetti ad autorizzazione del Comune gli interventi di abbattimento, di potatura, di modifica sostanziale della chioma e dell' apparato radicale degli alberi di pregio.
3. Ai fini del rilascio dell' autorizzazione, il Comune può richiedere la presentazione di perizie specialistiche sulle condizioni fitosanitarie e sulla stabilità delle piante, nonché elaborati tecnici illustrativi degli interventi che si intendono realizzare. L' autorizzazione reca le prescrizioni da rispettare per l' esecuzione degli interventi.
4. Il proprietario degli alberi di pregio è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi e a conservare, per gli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, alla forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell' alberatura e alla pubblica incolumità delle persone.
5. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti, si applicano le sanzioni di cui all' art. 20; ferma per il Comune la possibilità di revocare l' autorizzazione eventualmente rilasciata.

Art. 15

Siepi e siepi alberate

1. Le siepi sono elemento fondamentale del paesaggio bertinorese, di cui hanno per secoli segnato i confini, i tracciati di fossi e corsi d' acqua od accompagnato strade e sentieri. Si tratta pertanto di fondamentali elementi di valorizzazione ecologica del paesaggio ("corridoi"), come ambiente unico per la vita animale e vegetale e preziosi elementi di presidio idrogeologico e di protezione dal vento.
2. Sono vietati di norma l' estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione; è vietato realizzare pavimentazione impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe; è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm. In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione a vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l' uso di piante della stessa specie, di altezza non inferiore ai 120 cm. Per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata a un metro da terra, non inferiore ai 30 cm. Per gli alberi (gli esemplari in questione, allevati in vaso o zollati opportunamente, dovranno essere approvati dai tecnici comunali).
3. E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante.
4. Deroghe alle norme di cui al comma 2 possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che descriva e motivi adeguatamente gli interventi. Per eventuali interventi di potatura e cura delle alberature si rimanda all' art. 7 del presente Regolamento Comunale del Verde.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Art. 16

Comportamenti vietati e prescritti

1. Gli utenti ed i frequentatori di aree adibite a parco, giardino o verde che siano di uso pubblico sono tenuti ad un comportamento civico e rispettoso, volto a salvaguardare la vita degli elementi vegetazionali.
2. E' fatto divieto di tenere o, per le persone soggette a tutela, di tollerare, i seguenti comportamenti:
 - a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a Verde Pubblico Comunale.
 - b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l' esistenza di alberi e arbusti o parti di esse, nonché danneggiare i prati.
 - c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, realizzare orti privati, nonché calpestare le aiuole.
 - d) Permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
 - e) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, e comunque il proprietario e/o accompagnatore è obbligato a raccogliere le deiezioni solide. Inoltre i cani devono essere tenuti al guinzaglio.
 - i) Provocare danni strutture e infrastrutture.
 - f) E' vietato introdurre cani in aree individuate da apposita ordinanza (segnalate con apposita cartellonistica).
 - g) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali).
 - h) L' uso e la sosta di qualsiasi mezzo a motore, eccetto quelli di servizio e/o per la manutenzione del verde. E' consentito il libero accesso alle biciclette se condotte a mano, salvo diversa disposizione.
 - i) Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonchè sottrarre uova e nidi.
 - j) E' vietato l' uso di veicoli motorizzati-giocattolo, salvo nelle eventuali aree appositamente attrezzate allo scopo.
 - k) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.
 - l) Raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici.
3. E' fatto obbligo:
 - a) Di cavalcare solo al passo, nei percorsi riservati ai cavalli, evitando di disturbare altre persone e/o animali.
 - b) Di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.
4. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 20.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 17

Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.

1. E' vietato incendiare, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o correnti lungo le strade.
2. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade è fatto obbligo a frontisti di provvedere alle opere strettamente necessarie per mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque.
3. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dall'art. 20.

Art. 18

Richiami al codice civile ed al codice della strada

1. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dagli articoli 892 e segg. del codice civile, il Comune, per motivi ed esigenze di interesse pubblico, può stabilire di piantare alberi, arbusti, siepi ed altre tipologie di piante a distanza minore di quelle previste in via generale dalla legge.
2. Ai fini ed agli effetti di quanto stabilito dall'art. 18 del Codice della strada che regolamenta le "Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati", ed in particolare I commi 2 e 4 che, nel rispetto del "campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione", demandano all'ente proprietario della strada le misure specifiche per l'altezza delle siepi impiantate sul confine stradale, si stabilisce che tale altezza debba individuarsi in un massimo di metri 1,20.

Art. 19

Ordinanza di esecuzione del regolamento

1. In tutti i casi in cui sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Dirigente, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, può ordinare al responsabile dell'infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.
2. In particolare, nel caso di abbattimento di alberature o altra vegetazione, non preventivamente denunciato o autorizzato, il Dirigente può ordinare il reimpianto in sito o in altro luogo indicato dall'Amministrazione in relazione all'entità dell'abbattimento.

Art. 20

Sanzioni

1. Salvo il fatto sia previsto dalla legge come reato, l'inosservanza alle norme del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative di seguito riportate:

Violazione dell' Art. 6	euro 100,00
Violazione dell' Art. 7	euro 300,00
Violazione dell' Art. 8	euro 150,00

Violazione dell' Art. 9	euro 300,00
Violazione dell' art. 10	euro 150,00
Violazione dell' Art. 14	euro 500,00
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. a)	euro 100,00
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. b)	euro 150,00
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. c)	euro 100,00
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. d)	euro 50,00 (salvo che il fatto non costituisca reato)
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. e)	euro 50,00
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. f)	euro 200,00
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. g)	euro 50,00
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. h)	Si rinvia alle leggi vigenti, in particolare D.Lgs. n. 22/97
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. i)	euro 50,00
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. j)	euro 50,00 (salvo che il fatto non costituisca reato)
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. k)	euro 50,00
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. l)	Si rinvia alle leggi vigenti
Violazione dell' Art 16, c. 2, lett. m)	Si rinvia alle leggi vigenti
Violazione dell' Art 16, c. 3, lett. a)	euro 100,00
Violazione dell' Art 16, c. 3, lett. b)	Si rinvia alle leggi vigenti
Violazione dell' Art 17	euro 500,00 (salvo che il fatto non costituisca reato)

2. L'accertamento, la contestazione e la definizione delle infrazioni amministrative o l'opposizione agli atti esecutivi, sono disciplinati in via generale dalla normativa vigente.
3. Sono comunque fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali.

Art. 21

Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative applicate per le violazioni al presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso verrà destinato solo ed esclusivamente ad interventi sul Verde Pubblico Comunale e ripristino ambientale.

Art. 22

Norme regolamentari in contrasto

Le norme regolamentari comunali in contrasto col presente regolamento, si intendono automaticamente abrogate.

Art. 23

Riferimenti legislativi

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative statali, regionali e locali vigenti in materia.

Art. 24

Norma transitoria

Le norme del presente regolamento si applicano alle richieste di abbattimento presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25

Efficacia

Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, sarà affisso all'Albo Pretorio per giorni 15 ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla compiuta pubblicazione.

Allegato A (Art. 7)

Sono considerati danneggiamenti gli interventi non conformi ai seguenti criteri e prescrizioni:

1. E' fatto divieto di rendere impermeabili con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature.
2. Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.
3. E' vietato affiggere con chiodi o fili di ferro o con materiale inestensibile, cartelli manifesti e simili alle alberature di proprietà pubbliche o private.
4. Per gli scavi relativi alla posa in opera di nuovi servizi a rete interrati (tubazioni gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono essere adottate precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali. La distanza minima della luce netta di qualsiasi scavo dal filo del tronco delle suddette piante non può essere inferiore a metri 1,5 (uno virgola cinque). Il Comune di Bertinoro si riserva il diritto di imporre l'esecuzione degli scavi a distanze superiori in prossimità di esemplare arborei o arbusti di notevole pregio paesaggistico e/o storico e qualora si richiedano particolari norme di salvaguardia dettate da esigenze agronomiche e/o patologiche. Con l'obiettivo primario di salvaguardare la pubblica incolumità nel caso di scavi da eseguire a distanze inferiori a quelle prescritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità meccanica del soggetto arboreo, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni quali ad esempio: scavi a mano, rispetto alle radici portanti evitandone il danneggiamento o l'amputazione, impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo prossimo alle piante (spingi tubo, ecc.). Qualora durante gli scavi non sia possibile evitare la rimozione di radici, queste dovranno essere asportate con taglio netto (e non strappate) con motosega o cesoie, provvedendo alla tempestiva disinfezione delle superfici da taglio per mezzo di opportuni anticrittogamici che devono essere distribuiti più volte sulle superfici interessate dai tagli e lasciati asciugare il tempo necessario (2 ore circa). In caso di posa di pavimentazione rigide ed impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta (al netto di cordoli e relative fondazioni) un'area di rispetto di un raggio di almeno metri 0,50 dall'asse delle alberature. Quest'area dovrà essere tenuta libera e protetta, per consentire gli scambi gassosi, la penetrazione delle acque meteoriche, l'esecuzione di operazioni di manutenzione per impedire il costipamento. Se le piante interessate appartengono al genere *Platanus* si richiama l'osservanza puntuale di quanto disposto dal D.M. 412 del 3 settembre 1987.
5. E' fatto divieto di depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche, ad esclusione dei presidi sanitari autorizzati, nei pressi degli apparati radicali delle alberature e eccedere fuochi all'interno delle aree di pertinenza, salvo casi di pubblica sicurezza.

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI ALBERI MONUMENTALI INDIVIDUATI AI SENSI DELLA LR 2/77 NEL TERRITORIO COMUNALE DI BERTINORO

Due piante di Quercia Bertinoro La Fratta

Via Mascagni 451, Fratta Terme - Bertinoro (FC)

Foglio catastale: 35

particella: 13

Provvedimento della tutela: D.P.G.R. 99/89 31-32

Caratteristiche oggetto tutelato

albero singolo

Specie: *Quercus robur* (farnia)

Rilevazioni

Data: 5/7/2003

Altezza: 21 m

Numero individui: 1

Circonferenza tronco: 309 cm

Stato sanitario: buono

Stato strutturale: non potata

Accessibilità: recintata e visibile

Descrizione: I dati si riferiscono all'unico esemplare attualmente vivo.



Una Roverella Bertinoro Dorgagnano

Via Consolare, 968, Dorgagnano, Bertinoro

Foglio catastale: 31

Particella: 39

Provvedimento della tutela: D.P.G.R. 516/93 37-03

Caratteristiche oggetto tutelato

albero singolo

Specie: *Quercus pubescens* (roverella)

Rilevazioni

Data: 5/7/2003


Altezza: 24 m

Circonferenza tronco: 405 cm

Stato sanitario: buono

Stato strutturale: non potata

Accessibilità: recintata ma non visibile



Gelso (filare doppio) Bertinoro

Via Ponara, 1762

Foglio catastale: 25

Particelle: 8-9-10

Provvedimento della tutela: Determinazione 12202/97 40-45

Caratteristiche oggetto tutelato

Specie: *Morus alba* (gelso bianco)

Rilevazioni

Data: 4/7/2003

Altezza media: 10 m

Lunghezza filare: 100 m

Numero individui: 32

Distanza tra gli individui: 8 m

Stato sanitario: buono

Stato strutturale: capitozzata

Accessibilità: accessibile



ALLEGATO C

REALIZZAZIONE DI “AREE BOScate PER LA MITIGAZIONE AMBIENTALE”

Zone di pianura:

Sono zone caratterizzate da bassa biodiversità. Nella creazione di “aree boscate” le essenze consigliate sono le seguenti:

Specie prevalenti:

- Farnia 40%
- Pioppo bianco 30%
- Frassino Ossifillo 15% (per la sua funzione è importante che sia rispettata la specie)

Specie accessorie:

- Olmo 10%
- Sorbo domestico e/o Ciliegio: 5%

Nelle zone di pianura è consigliabile quando possibile realizzare fasce di transizione (i c.d. ecotoni), che non sono altro che fasce di arbusti che hanno il duplice ruolo di fornire un ottimo habitat per la piccola fauna di mammiferi ed anche di creare cordoni arbustivi che mitigano e raccordano paesaggisticamente l’area boscata con le aree coltivate limitrofe.

Per le barriere schermanti vere e proprie le specie arboree consigliate sono:

- Farnia
- Pioppo bianco
- Pioppo cipressino
- Acerò campestre
- Olmo
- Sorbo domestico
- Ciliegio

Le specie arbustive per la mitigazione ambientale sono invece le seguenti:

- Sanguinello (nord)
- Mirobalano (nord)
- Acerò campestre (nord)
- Ginestra (sud-est-ovest)
- Rosa canina (sud-est-ovest)
- Mora (sud-est-ovest)

Nelle zone maggiormente visibili si può anche pensare ad una doppia siepe, al lato interno realizzata con siepi sempre-verdi ed esternamente con una delle essenze sopra citate.

Zone di collina (versanti a sud):

Sono zone caratterizzate generalmente da terreni maggiormente aridi, che godono al contempo di maggior soleggiamento grazie alla migliore esposizione.

Le essenze maggiormente indicate sono le seguenti:

Specie prevalenti:

- Roverella 40%
- Orniello 40%

Specie accessorie:

- Acerò Campestre 5%
- Olmo 5%
- Carpino nero 5% (in suoli freschi)
- Ciliegio 5%

Zone di collina (versanti a sud):

Sono zone caratterizzate generalmente da terreni umidi e suoli profondi, dove le temperature sono mediamente piú rigide, le essenze maggiormente indicate sono le seguenti:

Specie prevalenti:

- Cerro 40%
- Carpino nero 20%
- Acerò Opale 15%
- Roverella 10%
- Orniello 10%

Specie accessorie:

- Ciliegio e/o
- Ciavardello e/o
- Maggiociondolo 5%

Zone di tutela del paesaggio fluviale (versanti a nord):

Le specie piú indicate sono quelle dei paesaggi igromorfi:

Specie prevalenti:

- Pioppo nero 33%
- Pioppo bianco 33%
- Salice bianco 33%

Modalità di impianto:

Per la realizzazione di queste aree boscate, il cui obiettivo è quello di dotarsi di piccole riserve ad alta naturalità, è consigliabile avere un sesto di impianto particolarmente fitto (una maglia di 3x3), salvo diverse soluzioni (comunque con sesto d'impianto di maglia non inferiore a 8 x 8) da valutare di volta in volta in sede di Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio; lo scopo è quello di coprire nel minor lasso di tempo possibile il suolo con le chiome, una volta avvenuto ciò le piante entreranno in concorrenza tra loro, con la mortalità di un certo numero di piante (nei boschi un indice utile per valutare lo stato di conservazione è la necro-massa arborea, che può essere anche del 20% ed oltre).

Per ottenere un effetto quanto più gradevole e naturale le piante andranno poste in opera per gruppi omogenei di essenze di dimensione variabile 8 da 4-5 ad una quintina circa), e non alternate in maniera rigida.

Qualora non sia possibile realizzare l'area boscata tutta in un unico sito, ma su più siti vicini tra loro, è consigliabile, se possibile, creare siepi alberate di connessione.

Per la realizzazione di rete ecologica si rimanda a specifiche norme di POC relative ai singoli progetti.